



Bolzano, 21.06.2004
A1/2004/138

All' Assessore al Personale
Dott. Thomas Widmann
39100 Bolzano

e.p.c.
Al Presidente
Della Giunta Provinciale
Dott. Luis Durnwalder
39100 BOLZANO

Egregio Assessore Widmann,

desidero informarla a proposito di un fatto assai grave accaduto in data 17.06.04 presso la ripartizione personale in occasione della convocazione di una nostra iscritta per chiarimenti relativi a presenze in ufficio di quest'ultima oltre il normale orario di lavoro.

La signora ha ricevuto una comunicazione, che per Sua conoscenza alleghiamo, che assume la forma di atto preliminare per l'apertura di un procedimento disciplinare. Inoltre, devo osservare, che in merito alle contestazioni mosse alla nostra iscritta, esiste già una corposa corrispondenza intercorsa tra la dipendente ed il suo direttore d'Ufficio.

Da queste lettere emerge in modo evidente la reciproca diffidenza venutasi a creare fra le parti.

Ciò premesso, la nostra iscritta ha ritenuto di farsi assistere durante la predetta convocazione dalla sottoscritta, presidente del sindacato GS, e da un suo collega d'ufficio a conoscenza diretta dei fatti, in veste anche di delegato sindacale della CGIL, sindacato al quale la signora è altresì iscritta.

La richiesta dell'interessata era motivata da due diverse esigenze:

1. la presenza di due persone che potessero testimoniare in maniera oggettiva sull'andamento dell'incontro, al quale erano invitati altresì il diretto superiore dell'interessata, nonché una collaboratrice del dott. Schaller con presumibili funzioni di segreteria e protocollo,
2. farsi assistere dai rappresentanti sindacali delle organizzazioni a cui è iscritta, tenuto conto dell'eventuale sbocco che avrebbe potuto avere tale incontro.

Nello svolgersi dei fatti, avvenuti nell'atrio della segreteria della Ripartizione Personale, il Dr. Schaller, dopo aver constatato che la signora non era "sola", si è rivolto a me con le testuali parole: "Cosa fa qua Lei?". Ed ancora: "In questa fase non è concessa la presenza di altri. Se la signora non è in grado di parlare con il proprio datore di lavoro, deve andarsene da questa amministrazione". Benché sorpresa da questa espressione già fortemente intimidatoria, ho replicato con le seguenti parole: "Io sono qui su richiesta specifica della mia iscritta, la quale ha richiesto la mia presenza in qualità di testimone dell'andamento dell'incontro".

Il collega d'ufficio ha chiesto a quale norma si appellasse il Dr. Schaller per sostenere che la nostra iscritta non aveva di diritto ad essere sentita con testimoni. Il Dr. Schaller ha risposto: "Se non è previsto, non si può fare".

Quest'ultima affermazione risulta decisamente grave, per tre ordini di motivi:

- primo perché tende ad introdurre - per lo meno nei rapporti tra amministrazione provinciale e propri dipendenti - il principio che qualsiasi comportamento non esplicitamente permesso dalle norme è da considerarsi illecito; sappiamo invece che in uno stato di diritto vige il principio esattamente opposto, ovvero che, usando il buon senso ma soprattutto tenendo presente i principi etici e giuridici di rispetto della libertà e della dignità della persona, è lecito tutto ciò che non è espressamente proibito dalle leggi e dai regolamenti;
- secondo perché in tal modo - in presunta vacatio legis o regolamentare- il dott. Schaller avoca a sé il diritto di determinare le regole di comportamento nelle procedure, in totale assenza dei più elementari principi di garanzia della difesa;
- terzo perché si pone in netto contrasto con i principi di trasparenza a garanzia del buon operato amministrativo.

Il Dr. Schaller ha chiesto ripetutamente alla nostra iscritta se volesse essere sentita e lei ha sempre risposto affermativamente, a condizione che fossero presenti dei testimoni.

In conclusione il Dr. Schaller ha dato a tutti noi il benservito dicendo: “potete andare” senza appello alcuno, invitando contemporaneamente il solo direttore d’ufficio dell’iscritta, nonché la propria collaboratrice, ad entrare nella stanza deputata all’incontro. Non tralasciava però di puntualizzare che considerava la risposta dell’interessata come un rifiuto alla collaborazione. Terminava inoltre assicurando l’inizio della procedura di provvedimento disciplinare nei confronti della stessa.

Tutto ciò si configura come una grave e intimidatoria condotta contro la nostra iscritta, una sorta, devo purtroppo osservare, di agguato strategicamente pianificato. La reazione scorretta del Dr. Schaller è una prova di quanto appena affermato. In seconda linea si configura anche una condotta lesiva dei diritti del sindacato al quale viene reso impossibile esplicare la normale attività di tutela degli iscritti, attività che si rende ancor più necessaria in una fase antecedente ad un eventuale procedimento disciplinare.


Le chiedo, pertanto, di voler stigmatizzare l’accaduto e di convenire con me sulla gravità dell’episodio descritto. Inoltre La invito a richiedere al Dr. Schaller delle scuse scritte indirizzate sia alla nostra iscritta sia all’organizzazione sindacale che mi onoro di rappresentare. Se quanto richiesto non si dovesse verificare in un termine che mi permetto di quantificare in 20 giorni, mi vedrò costretta a dare pubblica notizia dell’accaduto e a riservarmi, fin d’ora di adire l’autorità giudiziaria per la fattispecie di cui all’art. 28 dello statuto dei lavoratori (l. 300/70).

In ultimo La invito a cautelarsi in futuro affinché le procedure riguardanti provvedimenti disciplinari gravanti sui dipendenti provinciali (questa, come tutte le altre) siano condotte, oltre che in ossequio alle relative norme pattuite e canonizzate, anche nel doveroso rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte.

Distinti saluti

la Presidente del Sindacato GS

Fernanda Brasolin



Per adesione e conferma:

il delegato sindacale CGIL

Gregorio Gobbi

